

**COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL
SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITA', DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL
PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO.**

DELIBERAZIONE N. 3

Oggetto: Interventi formativi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a, punto 1 del D. Interm. 20 giugno 2014 n. 82761 e assegno ordinario in attuazione dei contratti di solidarietà espansivi, ex art. 5, comma 1, lett. a, punto 3 del D. Interm. 20 giugno 2014 n. 82761

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO

Seduta del 26 NOV. 2015

- **VISTO** l'art. 3, comma 42, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ai sensi del quale la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della Legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- **VISTO** il D. Interm. 20 giugno 2014 n. 82761, contenente il Regolamento relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo che ha adeguato il preesistente Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo istituito con D. Interm. n. 157/2000;
- **VISTO** l'art. 2 del medesimo D. Interm. n. 82761/2014, riguardante le finalità del Fondo;
- **VISTO** l'art. 4 del medesimo D. Interm. n. 82761/2014, relativo ai compiti del Comitato Amministratore del Fondo;
- **VISTO** l'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 e l'art. 9, comma 5, del D. Interm. n. 82761/2014;
- **VISTO** il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- **VISTO** l'art. 46, lett. q del D. Lgs n. 148/2015, che ha abrogato i commi 1, da 4 a 19 ter e da 22 a 45, dell'art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- **VISTO** l'art. 46, lett. i del D. Lgs n. 148/2015, che ha abrogato gli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, in materia di contratti di solidarietà;
- **VISTO** l'art. 26 del D. Lgs. n. 148/2015, che prevede la costituzione obbligatoria di fondi di solidarietà bilaterali, per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di

applicazione del titolo I del predetto decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;

- **CONSIDERATO** che la disciplina contenuta nel citato art. 26 deve intendersi riferita sia ai fondi costituiti a norma dell'abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo;
- **CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 46, comma 5 del D. Lgs. n. 148/2015, i rinvii all'art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, compreso dunque il Decreto Interm. n. 82761 del 20 giugno 2014, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/2015;
- **TENUTO** conto della necessità di disciplinare le modalità di accesso delle aziende alle prestazioni riguardanti i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale previste dal succitato articolo 5, comma 1, lett. a), punto 1;
- **TENUTO** conto, altresì, che, al fine di garantire l'esatta conoscenza del costo realmente sostenuto dall'azienda per l'effettuazione dei programmi formativi, anche ai fini di un puntuale monitoraggio degli importi effettivamente utilizzati dalla stessa, si rileva l'opportunità che le domande di accesso alla suddetta prestazione si riferiscano a programmi formativi già svolti;

DELIBERA

1. Ciascuna domanda di accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del D.Interm. n. 82761/2014 (programmi formativi), può riguardare prestazioni aventi durata non superiore ai dodici mesi.
2. Le domande di cui al punto 1, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, saranno accolte, quanto a limiti di cui all'art. 9, comma 3, del D.Interm. n. 82761/2014, nei limiti della metà della contribuzione ordinaria dovuta dall'azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, compreso, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative a programmi formativi, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2 o punto 3), nonché nei casi di ricorso congiunto della prestazione di cui al punto 1 con quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2 ovvero nei casi di ricorso congiunto della prestazione di cui al punto 1 con quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 3, le domande di accesso alla prestazione di cui al punto 1 saranno accolte, quanto a limiti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Interm. n. 82761/2014, nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall'azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo e fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, compreso, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, riguardanti i programmi formativi e l'assegno ordinario, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

4. Per ricorso congiunto alle prestazioni di cui al punto 3 della presente delibera deve intendersi che l'accordo sindacale di cui all'art. 7, comma 2 del D.Interm. 82761/2014 preveda una coincidenza temporale, anche solo parziale, tra le medesime prestazioni.

5. Gli importi spesi eventualmente in eccedenza rispetto ai limiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 resteranno a carico dell'azienda, come previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Interm. n. 82761/2014.

6. Le domande di finanziamento di cui al punto 1 possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l'intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e comunque non oltre il sesto mese da tale data, o dalla data dell'accordo se successiva. Il Comitato prende in esame le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



PER COPIA CONFERMATA
ALL'ORIGINALE

